

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	Rubrica Ancot			
31	Il Sole 24 Ore	22/04/2020	LETTERE - LA QUALIFICA VA SEMPRE RESA NOTA	3
26	Il Sole 24 Ore	17/04/2020	ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' PER IL CONSULENTE TRIBUTARIO (P.Maciocchi)	4
35	Italia Oggi	30/04/2020	ESPLICITARE LE QUALIFICHE (L.Bontempi)	5
	Fiscal-focus.it	22/04/2020	ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE DI COMMERCIALISTA	6
	Ilsole24ore.com	17/04/2020	ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE - CASSAZIONE N. 12282	7
	Ilsole24ore.com	17/04/2020	ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' PERIL CONSULENTE TRIBUTARIO	8
	Laleggepertutti.it	17/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	9
	Lavocedinovara.com	17/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	10
	Nuovarassegna.it	17/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	12
	Oggitreviso.it	17/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA.	13
	Palermo-24h.com	17/04/2020	CONFEDERAZIONE NAZIONALE CONFEUROPA IMPRESE ITALIA; CONGRATULAZIONI AL NUOVO PRESIDENTE DI CONFINDUS	14
	Ristretti.org	17/04/2020	ESERCIZIO ABUSIVO DELL'ATTIVITA' PER IL CONSULENTE TRIBUTARIO	15
	SassariNotizie.com	17/04/2020	16/04/2020 15:17 LAVORO CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZ	16
	Today.it	17/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	17
	Twnews.it	17/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	19
	CataniaOggi.It	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	20
	Corrieredellumbria.corr.it	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	21
	Corrierediarezzo.corr.it	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	24
	Corrieredirieti.corr.it	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	26
	Corrierediviterbo.corr.it	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	28
	Fortuneita.com	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	30
	Ildubbio.news	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	32
	Iltempo.it	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	33
	LiberoQuotidiano.it	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	35
	Olbianotizie.it	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	37
	Palermo-24h.com	16/04/2020	CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	39
	Palermo-24h.com	16/04/2020	DL CURA ITALIA, UNCAT "MISURE FISCALI INADEGUATE"	40
	SassariNotizie.com	16/04/2020	15:17 LAVORO CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA	41
	Twnews.it	16/04/2020	CONFINDUSTRIA: FEDERMANAGER, BUON LAVORO A CARLO BONOMI	42
	Twnews.it	16/04/2020	CORONAVIRUS: DA CONSULENTI LAVORO TESTO SU ANTICIPO CIGS	45
	Twnews.it	16/04/2020	MYNET, CON APP FAI DA TE' SCAMBIO DOCUMENTI IN MODALITA' PROTETTA	46

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Testata	Data	Titolo	Pag.
	Rubrica Ancot			
	Twnews.it	16/04/2020	<i>TENUTE PICCINI, INVESTIMENTI, SOLIDARIETA' E SOSTEGNO A DIPENDENTI</i>	50
	Virgilio.it	16/04/2020	<i>CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E ...</i>	51
	Virgilio.it	16/04/2020	<i>CORONAVIRUS: CONSULENTI TRIBUTARI, DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA</i>	52
	Zazoom.it	16/04/2020	<i>CORONAVIRUS / CONSULENTI TRIBUTARI / DL CURA E LIQUIDITA'? ASPETTIAMO INIZIO TERAPIA</i>	53
9	La Repubblica - Cronaca di Roma	15/04/2020	<i>LA CURA E' STATA PRESCRITTA, RESTA SOLO L'INIZIO DELLA TERAPIA</i>	54

La qualifica va sempre resa nota

LA LETTERA/2

La nota dell'Associazione nazionale consulenti tributari

La Cassazione, con la sentenza 12282/2020, ha ribadito come possano essere considerate non di competenza esclusiva di alcuna professione le attività di tenuta della contabilità, di redazione delle dichiarazioni fiscali, di predisposizione dei modelli per l'effettuazione dei pagamenti delle imposte, di gestione dei dati contabili e fiscali.

«Per coloro che svolgono in modo continuativo, retribuito e organizzato le citate attività e non sono iscritti ad Albi – precisa una nota dell'Ancot –, vige l'obbligo di dare indicazioni sulla propria qualifica professionale». A tal fine, l'Ancot indica ai propri iscritti di rapportarsi ai clienti e al mondo esterno con la dicitura «Tributarista ex lege 4/2013». «L'imputata condannata – precisa l'Ancot – era stata iscritta alla nostra associazione, ma non aveva partecipato alla vita associativa ed era stata cancellata molto prima della sentenza di appello».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Esercizio abusivo dell'attività per il consulente tributario

PROFESSIONI

Non basta chiarire in fattura l'iscrizione all'associazione professionale

Patrizia Maciocchi

Indicare sulle fatture l'iscrizione all'associazione nazionale dei consulenti tributari non salva dal reato di esercizio abusivo della professione di commercialista, se le prestazioni invadono la sfera riservata agli iscritti all'Albo. La Cassazione, (sentenza 12282/2020) respinge il ricorso contro la condanna per il reato, previsto dall'articolo 348 del Codice penale.

Nel mirino dei giudici è finito il lavoro svolto dalla consulente per due società, che andava dalla tenuta della

contabilità alle dichiarazioni fiscali, dalla predisposizione dei modelli di pagamento, alle verifiche delle imposte. A questo si aggiungeva un compito di rappresentanza nei rapporti con Equitalia e agenzia delle Entrate. Funzioni, svolte con continuità e organizzazione che - specifica la Corte - pur non essendo esclusive di una professione rientrano nella competenza specifica dei dottori commercialisti ed esperti contabili. Dunque, off -limit per il non iscritto all'Albo, a prescindere dal consenso e dalla consapevolezza del cliente che la prestazione non è eseguita da un abilitato.

Un principio, ricorda la Suprema corte, ribadito anche dalla sentenza 33464/2018, in un caso di tenuta della contabilità aziendale con consulenza di lavoro.

Nello specifico non basta la presenza delle "indicazioni diverse", in-

vocate dalla difesa. L'imputata, riteneva di poter svolgere il lavoro perché nelle fatture che rilasciava era, specificato «consulenze di direzione-legale rappresentante iscritto all'Ancoi». Questo senza riportare mai il titolo di commercialista.

Ad avviso della ricorrente le cautele, che provavano anche la buona fede, erano adeguate - come riconosciuto in parte dal Tribunale - a integrare quella «chiara indicazione diversa» che basta a escludere il reato. Per la Cassazione però, l'esplicitazione dell'assenza di un'abilitazione, che andrebbe comunque fatta su un piano generale e oggettivo, e non nell'ambito dei rapporti interpersonali, non è una scriminante. Non passa neppure la richiesta delle attenuanti generiche, negate per il lungo periodo di tempo nel quale si era esercitata la condotta illecita.

« RIPRODUZIONE RISERVATA »



090202



Ogni tributarista deve presentarsi come professionista non albista

EsPLICITARE LE QUALIFICHE

Inserire sempre la dicitura ex lege 4/2013

DI LUCA BONTEMPI

Il consulente tributario, noto anche come tributarista, è la figura professionale che opera nel settore dei tributi, in quello fiscale, amministrativo e aziendale, attraverso l'opera di redazione dei bilanci, di tenuta delle scritture contabili, delle formazioni delle dichiarazioni fiscali (redditi, Iva, Irap, Imu) con tutti gli adempimenti propedeutici e/o connessi, inclusi i rapporti per conto dei contribuenti con gli uffici della pubblica amministrazione.

Già dal lontano 1996, la Corte costituzionale sgombrò il campo da possibili dubbi circa la piena legittimità di questa professione che, ancorché in parte ricalchi l'attività svolta dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili, in realtà agisce nel pieno rispetto dell'ordinamento.

Ed infatti, con la sentenza n. 418 del 27 dicembre la Consulta, chiamata a vagliare la legittimità costituzionale delle norme disciplinanti la professione di ragioniere e di dottore commercialista, ha così stabilito, di fronte alla precisa prescrizione contenuta nell'articolo unico, lettera a), della legge 28 dicembre 1952, n. 3060 (delega al governo della facoltà di provvedere alla riforma degli ordinamenti delle professioni di esercente in economia e commercio e di ragioniere) che «la determinazione del campo dell'attività professionali non deve importare attribuzioni di attività in via esclusiva» deve ritenersi che tale principio, di per sé esecutivo, poteva intendersi derogato solo per effetto di un'univoca ed espressa disposizione attributiva di funzioni e competenze esercitabili solo dalla categoria professionale presa in considerazione dalle norme delegate, che ne stabilivano l'ordinamento (con l'esclusione di ogni altra categoria), a parte ogni profilo sulla legittimità di una tale deroga. Nella specie non solo nelle norme delegate non si rinviene alcuna attribuzione in via esclusiva di competenze, ma viene riaffermato che l'elencazione delle attività, oggetto della professione disciplinata, non pregiudica né «l'esercizio di ogni altra attività professionale dei professionisti considerati né quanto può formare oggetto dell'attività professionale di altre categorie a norma di leggi o regolamenti». In altri termini la disposizione comporta, da un canto, la non



Il consiglio nazionale Ancot

tassatività dell'elencazione delle attività e, dall'altro, la non limitazione dell'ambito delle attribuzioni e attività in

In buona sostanza, la legge istitutiva della figura del dottore commercialista e dell'esperto contabile, sebbene professione protetta, non ha individuato alcuna prestazione esclusiva.

L'assunto è rimasto valido allo stesso modo anche con il Dlgs. 139/05 che, sostituendo i dpr 1067 e 1068 del 1953, ha disciplinato l'esercizio dell'attività di dottore commercialista ed esperto contabile, introducendo il c.d. albo unico. Tale ricostruzione è stata fatta

propria dalla giurisprudenza di legittimità e anche da quella amministrativa. Il Tar Lazio con la sentenza n. 3122 del 25/3/09, stabiliva che «la peculiarità della fattispecie è data dal fatto che le attività tipiche svolte dai dottori commercialisti e dagli esperti contabili non sono espressamente riservate loro dalla legge». Anche la Corte di cassazione si è espressa nel senso che i dottori commercialisti e i ragionieri non hanno attività riservate in via esclusiva con la sentenza n. n. 15530 dell'11.6.08 e con la sentenza n. 14085 dell'11 giugno 2010. In questa pronuncia i giudici di legittimità hanno evidenziato come «al di fuori delle attività comportanti prestazioni che possono essere for-

nite solo da soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione (iscrizione o abilitazione prevista per legge come condizione di esercizio), per tutte le altre attività di professione intellettuale o per tutte le altre prestazioni di assistenza o consulenza (che non si risolvono in una attività di professione protetta ed attribuita in via esclusiva, quale l'assistenza in giudizio, cfr. Cass. 12840/2006), vige il principio generale di libertà di lavoro autonomo o di libertà di impresa di servizi a seconda del contenuto delle prestazioni e della relativa organizzazione (salvi gli oneri amministrativi o tributari). Pertanto, erroneamente la Corte di appello ha escluso il diritto al compenso,

dalla Suprema Corte dapprima con l'ordinanza n. 13342 del 2018, il cui professionista era un associato Ancot che si era visto rifiutare il pagamento degli onorari perché ingiustamente accusato di non poter svolgere l'attività di consulenza fiscale e tenuta della contabilità, poi con la sentenza n. 8683 del 2019. Sotto il profilo dell'esercizio abusivo della professione, dirimente si è posto l'intervento delle Sezioni Unite penali della Cassazione, con la sentenza n. 11545/2012, il cui principio di diritto può essere così riassunto: 1) le materie che la legge attribuisce ai dottori commercialisti e agli esperti contabili non sono riservate loro in via esclusiva, ma sono individuate come di competenza specifica; 2) i tributaristi possono legittimamente svolgere la professione in maniera continuativa, organizzata e remunerata; 3) i tributaristi però debbono sempre evidenziare che operano in forza di titoli diversi dall'abilitazione professionale, anche per esperienza personale comunque acquisita.

Per ravvisarsi il reato di esercizio abusivo della professione occorrerà quindi che venga posta in essere un altro tipo di condotta: l'attività svolta deve configurare una realtà capace di confondere il cliente/consumatore e quindi convincerlo che l'interlocutore sia iscritto all'albo.

Sarà dunque necessario che il tributarista espliciti in modo chiaro e netto la sua qualifica professionale, come per altro previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 4/13, secondo la quale il «non albista» deve presentarsi all'esterno (in tutta la corrispondenza,

Sarà dunque necessario che il tributarista espliciti in modo chiaro e netto la sua qualifica professionale, come per altro previsto dall'art. 1, comma 3, della legge 4/13, secondo la quale il «non albista» deve presentarsi all'esterno (in tutta la corrispondenza, nei contratti, nelle fatture, ma anche nelle targhe, nei timbri) con la dicitura «tributarista ex lege 4/13», eliminando così in radice ogni possibile sovrapposizione con il professionista ordinista

nei contratti, nelle fatture, ma anche nelle targhe, nei timbri) con la dicitura «tributarista ex lege 4/13», eliminando così in radice ogni possibile sovrapposizione con il professionista ordinista. Tali principi restano validi anche alla luce della recente sentenza della Cassazione penale n. 12282/2020, che espressamente richiama la pronuncia delle sezioni unite sopra citata.

genere professionali di altre categorie di liberi professionisti. L'espressione «a norma di leggi o regolamenti», di cui all'ultimo comma di entrambe le disposizioni impugnate dei dpr n. 1067 e 1069 del 1953, deve doverosamente essere intesa non con esclusivo riferimento a professioni regolate mediante iscrizioni ad albo, ma anche, per quel che più rileva, con riferimento agli spazi di libertà di espressione di lavoro autonomo e di libero esercizio di attività intellettuale autonoma non collegati a iscrizione in albi. Inoltre, una tale interpretazione si impone alla luce dei principi affermati da questa Corte (sentenza n. 345 del 1995), in materia di ordinamenti di categorie professionali, improntati a concorrenza parziale e interdisciplinarietà e, non già a tutela corporativa di ordini e collegi professionali, «il che porta ad escludere un'interpretazione delle sfere di competenza professionale in chiave di generale esclusività monopolistica».

Secondo la sentenza 11545/2012 della Cassazione, le materie che la legge attribuisce ai dottori commercialisti e agli esperti contabili non sono riservate loro in via esclusiva, ma sono individuate come di competenza specifica. Inoltre, afferma che i tributaristi possono legittimamente svolgere la professione in maniera continuativa, organizzata e remunerata

non rientrando le attività professionali svolte dalla B. (tenuta delle scritture contabili dell'impresa, redazione dei modelli Iva o per la dichiarazione dei redditi, effettuazione di conteggi ai fini dell'Irap o ai fini dell'Ici, richiesta di certificati o presentazione di domande presso la Camera di Commercio) in quelle riservate solo a soggetti iscritti ad albi o provvisti di specifica abilitazione».

Più di recente l'orientamento richiamato è stato ribadito

© Riproduzione riservata



\$ U W L F R O L / H J D O L

ž •

DSULOH

& D W H J R U L I H V V L R Q H R P P H U F L D O L V W L

(V H U F L J L R D E X V L Y R G H O O D S U R I H V V L R Q H G L F R P P H U F L D O L V W D

\$ X W R B U D H R O D O D X U R

6 S H F L I L F D U H L Q I D W W X U D O E L V F U L J L R Q H D O O E \$ 1 & 2 7 \$ V V R F L D J L R Q H 1 D J L R Q D U H D W R G L H V H U F L J L R D E X V L Y R G H O O D S U R I H V V L R Q H G L F R P P H U F L D O L V W D V H V S H F L I L F D G H J O L L V F U L W W L D O O E \$ O E R Š T X D Q W R H P H U J H G D O O D O H W W X U D G H O O I

- , O F R Q W H Q X W R G L T X H V W D Q H Z V a U L V H U Y D W R D J O L \$ E E R Q D W L I 6 H L J L \$ E E R Q D W R "

(P D L O R Q R P H X W

3 D V V Z R U G

5 (& 8 3 (5 2 ' (/ / \$ 3 \$ 6 6 : 2 5 '

\$ & & (' ,

1 R Q V H L D Q F R U D \$ E E R Q D W R "

9 L V L R Q D W X W W H O H Q R V W U H S U R S R V W H G L D E E R Q D P H Q W R

3 5 2 3 2 6 7 (\$ % % 2 1 \$ 0 (1

3 H U L Q V H U L U H L Y R V W U L F R P P H Q W L G R Y H W H U H J L V W U D U Y L

5 , & (5 & \$, 1 \$ 5 7 , & 2 / , / (* \$ / ,

& H U F D

' D O O D G D W D

D O O D G D W D

& D W H J R U L D

+RPHO (VSHUWR ULR/SRFRGHP DJLRQH

\$ SU

(6(5&, =, 2 \$ % 86, 92 '(// \$
352)(66, 21(& DVVD]LRQH Q

0 " /\$ |
\$\$ |
18 11 /|

/ LQGLFD]LRQH GHOO LVFUL]LRQH DOO \$QFRW QRQ VDOYD GDOO
LVFULWWD DOO DOER H SRVVHGHUH LO WLWROR GL GRWWRUH FR
VRFLHWŽ H OD UDSSUHVHQWD QHL UDSSRUWL FRQ (TXLWDOLD H

,@XRWLGLDQR GHOO 'QBRWRWUXPHQWR GL LQIRUPD]LRQH H
SURIHVVLQRDOH SHQVDWR SHU DYYRFDWL QRWDL PDJLVWL

0 2" "2\$7\$ "1 3
3HU FRQWLQXDUH D FRQVXOWDUH D WLWROR QBRWVLDQWLWD
VXELWR OD SURPR]LRQH

11 7

SRVVLELOH DWWLVDUH OD SURPR]LRQH XQD VROD YROWD

0 " , \$00 00\$ 20 /" ! , 008\$/ 3

2mKI_>^K , ^>S]

,>mmvall

,ISu>Gx ia]SQPaI^>oS u> KmoKm> mp]]IpoS]S0[a_#KSA@#ã\SK

+RPHO (VSHUWR ULR/SRFRGH DJLRQH

\$ SU

(VHUFLJLR DEXVLYR GHOOÑDWW FRQVXOHQWH WULEXWDULR

0 " /\$ |
\$\$ |
18 11 /|

GL 3DWULJLD ODFLRFFKL

,QGLFDUH VXOOH IDWWXUH OÖLVFULJLRQH DOOÖDVVRFLDJLRQH C
UHDWR GL HVHUFLJLR DEXVLYR GHOOD SURIHVVLRQDOH SHQVDWR SHU DYYRFDWL QRWDL PDJLWUL
ULVHUYDWD DJOL LVFULWVWLDVHSHQVDWR /D & DVVHVSURQH LO ULFRU
FRQGDQQD SHU LO UHDWR SUHYLVWR GHOODVVRFLDJLRQH JLXGHDL&R
LO ODYRUR VYROWR GDOOD FRQVXOHQWH SHU GXH VRFLHWŽ FKH D

,QXRWLGLDQR GHO 'QWRVWUXPHQWR GL LQIRUPDJLRQH H
SURIHVVLRQDOH SHQVDWR SHU DYYRFDWL QRWDL PDJLWUL

0 2" "2\$7\$ "1 3

3HU FRQWLQXDUH D FRQVXOWDUQWULRQDOH SHQVDWR SHU DYYRFDWL QRWDL PDJLWUL
VXELWR OD SURPRJLRQH

11 7

SRVVLELOH DWWLYDUH OD SURPRJLRQH XQD VROD YROWD

0 " , \$00 00\$ 20 /" ! , 008\$/ 3

2mKI_>^K , ^>S]

,>mmvall

,ISu>Gx ia]SGPaI^>oS u> KmoKm> mp]]iPoS]S0[a_#KSA#ã\SK







[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]





[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]









[Redacted]

[Redacted]

[Redacted]

















[Redacted text]

[Redacted text]

[Redacted text]











